



CORTE DI APPELLO

PROCURA GENERALE

POTENZA

Potenza, 6 maggio 2020

Premesso che il presente provvedimento organizzativo relativo alle **LINEE GUIDA VINCOLANTI PER IL SETTORE PENALE nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020** è parte integrante del precedente a firma congiunta in data 5 maggio 2020 relativo alle MISURE ORGANIZZATIVE e LINEE GUIDA VINCOLANTI per la fissazione delle udienze e trattazione dei processi avanti alla sezione civile, lavoro, agraria, minorenni-collegio civile;

Visto il decreto legge 8.3.2020 n.11, pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore in pari data che reca *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia – DGSIA in data 10.3.2020 sui sistemi informatici autorizzati per il processo civile e penale a distanza;

Visto il decreto-legge in data 17 marzo 2020 n.18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. CURA ITALIA, che ha ridefinito i termini delle fasi individuate nel precedente decreto per l'attività giudiziaria e ha apportato modifiche processuali e sostanziale;

Viste le disposizioni per il Personale amministrativo relative al lavoro agile e al congedo ordinario emanate dal Ministero della Giustizia – DOG in data 19.3.2010 e segg. ed i successivi provvedimenti organizzativi adottati dal Dirigente Amministrativo della Corte di Appello, previa audizione di tutti i dipendenti presenti, ivi compresi i progetti di lavoro agile sottoscritti dai dipendenti della Corte di Appello;

Vista la delibera del C.S.M. (pratica 186/VV/2020) in data 26.3.2020 *“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostituite dalle precedenti assunte”*;

Visto il decreto-legge in data 8 aprile 2020 n. 23 che all' art. 36 ha prorogato all' 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del precedente decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (con esclusione dei procedimenti penali in cui i termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi

all' 11. maggio 2020) e **“conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”**;


Premesso che :

- la Presidenza della Corte di Appello il 10.3.2020 ha diramato in tutti gli Uffici Giudiziari giudicanti e requirenti le LINEE GUIDA COMUNI per gli UFFICI GIUDIZIARI per il distretto di Potenza, all'esito di una riunione plenaria tenutasi in data 9.3.2020;
- con decreto n.31/2020 in data 10.3.2020 a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello è stato regolamentato con decorrenza immediata il punto unico di accesso ai servizi della Corte di Appello di Potenza in conformità con le linee guida comuni;
- con ordine di servizio n. 5/2020 del Dirigente della Corte di Appello dr. Cosimo Epifani in data 13.3.2020 sono stati costituiti i presidi di personale in servizio nelle cancellerie, negli Uffici di Presidenza e Dirigenza, di contabilità, spese di giustizia e nel centralino della Corte di Appello;
- con decreto presidenziale n.35 del 30.3.2020, emanato ad integrazione delle linee guida comuni per gli uffici giudiziari del distretto già adottate in data 9.3.2020 a seguito del D.L. 17.3.2020 n.18 , è stata disposta sospensione dei termini relativi a tutti gli atti e l'estensione del c.d. periodo cuscinetto fino al 15 aprile 2020;
- con decreto presidenziale n. 39 in data 11.4.2020 è stata disposta la proroga fino all'11.5.2020 della loro validità, ritenendo la necessità del mantenimento delle disposizioni già adottate con il precedente decreto n. 35 del 30.3.2020;

Svolte le interlocuzioni ai sensi dell' art. 83 co.6 D.L.17.3.2020 n.18 tenutesi con i rappresentanti dell'Autorità Sanitaria della Regione Basilicata in data 2.4.2020 e dell'Autorità Sanitaria della Regione Campania in data 6.4.2020 mediante riunioni telematiche alle quali hanno partecipato gli scriventi, i Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti del distretto, ad eccezione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Potenza, i Presidenti dei tre Ordini Forensi del distretto, i RID del settore civile, penale e requirente, il Dirigente del CISIA di Napoli;

Richiamato il contenuto dei verbali redatti in data 2.4.2020 e in data 6.4.2020 su quanto concordato tra Uffici giudiziari giudicanti e requirenti e Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto in merito alla trattazione dei procedimenti civili, penali e del lavoro/previdenza e più in generale alle *“misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell' ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

Riassunte le misure organizzative e sulla trattazione degli affari giudiziari concordate in un atto a firma congiunta del Presidente della Corte e del Procuratore Generale datato 27.4.2020 denominato **“LINEE GUIDA**



GENERALI CONCORDATE per il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 “;

Dato atto della necessità per Capi degli Uffici Giudiziari del distretto di adottare le linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze ai sensi dell'art. 83 co. 7 D.L. 18/2020 e dell'opportunità di stipulare con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto “*protocolli uniformi*”, come raccomandato dal C.S.M. con delibera in data 26.3.2020, in modo da individuare modalità condivise di gestione delle udienze.

Visto il D.P.C.M. in data 10.4.2020 pubblicato nella G.U. 11.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, relativo alle perduranti misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per l'evolversi della situazione epidemiologica in ragione del carattere ancora particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Vista l'ordinanza n.17 in data 11.4.2020 del Presidente della Giunta della Regione Basilicata che *“in relazione alle specifiche situazione sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale, la situazione impone di prorogare con ogni urgenza provvedimenti e misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a livello nazionale tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID -19 , tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19;*

Vista l'ordinanza n.20 del 29 aprile 2020 da ultimo pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata che, in considerazione del rientro a decorrere dal 4.5.2020 di persone provenienti da altre regioni italiane per effetto della disposizioni di cui all'art. 1 co.1 lett. a) del DPR 26.4.2020, ha imposto l'adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già definite a quelle a livello nazionale in considerazione del *“flusso non controllabile di ingressi di persone fisiche “asintomatiche” nella Regione (...) in grado di generare , a sua volta, una potenziale e grave ripresa dell'andamento degli episodi di contagio da COVID-19 e conseguentemente, di annullare tutte le misure sinora adottate volte a contrastare e contenere la diffusione del virus“* e assicurare una sorveglianza attiva della popolazione nella Basilicata *“mediante la previsione della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”*,

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare delle stringenti misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire una graduale ripresa dell'attività giurisdizionale e salvaguardare il rigoroso rispetto delle indicazioni medico-sanitarie fornite dall'Autorità Sanitaria Regionale e dal Ministero della Salute, evitando assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone che possono favorire il contagio, anche tramite soggetti portatori asintomatici del virus o c.d. falsi negativi all'esito di test rapido anti-virus COVID 19;

Consultati il medico competente e il responsabile prevenzione salute e sicurezza ed acquisita la relazione di aggiornamento del DUVRI;

Sentiti il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello, i Presidenti e i Consiglieri delle sezioni civile, penale e lavoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ;

Tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Giustizia- Dipartimento Organizzazione Giudiziaria limitative della presenta in sede del personale amministrativo con incentivazione massiccia di lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica posta a fondamento dell'art. 87 co. 1 D.L: 18/2020 e da ultimo ribadita nella circolare 2.5.2020 della Direttrice Generale D.O.G., pur con le possibili ulteriori modulazioni nella c.d. fase 2, da valutare in concreto all'esito del tavolo sindacale in sede centrale e di riunione in sede locale;

Acquisita in data 6.4.2020 una bozza di protocollo per la trattazione delle udienze penali redatta dal Presidente della sezione penale, dr. Pasquale Materi, sulla base degli schemi allegati alle linee guida del C.S.M. deliberate il 26.3.2020;

Preso visione dei ruoli delle udienze che devono essere tenute dalla Corte di Assise di Appello e dalla sezione penale ordinaria, sezione minorenni e collegio specializzato delle misure di prevenzione della Corte di Appello nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ;


Richiamati i decreti 35/2020 e 39/2020 della Presidenza della Corte;

Data esecuzione con decorrenza dal 16.4.2020 al provvedimento organizzativo datato 15.4.2020 a firma congiunta degli scriventi di attuazione fino all' 11 maggio 2020, salvo proroga, delle misure di prevenzione del contagio messe a disposizione dall'Autorità Sanitaria di Basilicata (rilevazione della temperatura corporea con termometro a raggi infrarossi, verifica del livello di ossigenazione nel sangue con saturimetro, test rapido di ricerca degli anticorpi, tampone per l'accertamento della positività del contagio da virus COVID-19);

Disposto, in esito alla Conferenza Permanente tenutasi il 30.4.2020, il provvedimento in pari data a firma congiunta tra Presidente della Corte e del Procuratore Generale, di obbligo di indossare un mascherina di protezione delle vie respiratorie a norma del DPCM 26.4.2020 per accedere al Palazzo di Giustizia di Potenza;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato con D.L. 30 aprile 2020 n.18 che da ultimo, tra l'altro, ha prorogato la c.d. fase 2 fino al 31.7.2020, data presunta della fine dell'emergenza da COVID-19, ha integrato la disciplina dell'ordinamento penitenziario e ha notevolmente modificato le modalità di partecipazione delle udienze penali da remoto ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) cit. escludendo la trattazione da remoto delle udienze di discussione finale o in cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo consenso delle parti, con conseguente rilevante incidenza sulle "LINEE GUIDA GENERALI CONCORDATE per il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020", di cui all'atto ricognitivo in data 27.4.2020;

Evidenziato che non attiene ai procedimenti in fase di appello ma soltanto ai procedimenti pendenti avanti al TRIBUNALE PER I MINORENNI la limitazione ivi prevista relativamente alla celebrazione di processi penali relativi ad



imputati di età inferiore a 18 anni ed il rinvio d'ufficio dei processi penali di imputati divenuti nelle more maggiorenni;

Ritenuto che il rinvio dei processi penali ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. g) D.L. 18/2020 è tutt'ora imposto dalle attuali esigenze di prevenzione dall'epidemia

ADOTTANO

ex art. 83 co.7 D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni in L. 24.4.2020 n.27 e ulteriormente modificato dal D.L. 30.4.2020 n.28, salva revoca, modifica o proroga in relazione ai futuri provvedimenti normativi, le seguenti

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE DELLE UDIENZE E TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020

Nelle udienze ricadenti nel periodo dal 12.5.2020 fino al 31.7.2020 (c.d. fase 2) si trattano con la priorità disposta dall' art. 83 co. 3 D.L. 17.3.2020 n. 18 e succ. modif.:

- I. i processi (dibattimentali o camerale) pendenti avanti alla sezione penale della Corte di Appello o alla Corte di Assise di Appello a carico di imputati sottoposti a misure cautelari personali (custodiali, coercitive, interdittive); anche se i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono oltre il 12 novembre 2020;
- II. i processi a carico di persone detenute (condannate per altra causa), salvo i casi di sospensione cautelativa della misura alternativa della pena disposta dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 51 ter L. 26.7.1975 n.354;
- III. i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (*art. 83 co. 3 lett. b) D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. con modif. in L. 24.4.2020 n.27 ulteriormente modificato con D.L. 30.4.2020 n.28*);
- IV. i procedimenti pendenti avanti al collegio specializzato per l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- V. i procedimenti pendenti avanti al collegio penale della sezione minorenni della Corte di Appello, anche se gli imputati sono a piede libero e nelle more sono divenuti maggiorenni;
- VI. i procedimenti per consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005 n.69 (MAE) sia in fase cautelare monocratica di convalida, sia in fase collegiale relativa alla richiesta di consegna;
- VII. i procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale;
- VIII. i procedimenti di esecuzione penale relativi a pene detentive in atto che presentino connessione immediata con lo stato detentivo;
- IX. i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei seguenti limiti di *"grave e concreto rischio di*

dispersione o inquinamento della prova, in attuazione del principio basilare di conservazione della prova, individuato da data risalente (1992) dalle sentenze della Corte Costituzionale 254 e 255, sulla base degli artt. 24, 112 e 3 Costituzione”, così come concordato in sede di riunione ex art. 83 co. 6 D.L. 18/2020 cit. e trasfuso nelle LINEE GUIDA GENERALI CONCORDATE per il DISTRETTO di POTENZA DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020”.

A norma dell'art.83 co. 3 lett .c) D.L. 18/2000 e succ. modif. la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente del collegio, su richiesta di parte da presentare **almeno 7 giorni prima**, con provvedimento motivato e non impugnabile.



Ogni altro procedimento penale pendente nelle udienze dal 12 maggio al 31 luglio 2020 avanti alla Corte di Appello è rinviato d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 a norma dell' art. 83 co. 7 lett. g) D.L. 18/2020 e succ. modif. con gli effetti del successivo comma 9 ovvero *“Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309 comma 9, 311 commi 5 e 5 bis, 324 comma 7 del codice di procedura penale e agli articoli 24 comma 2, 27 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lettera g), e in ogni caso non oltre il 31 Luglio 2020”.*

Parimenti a norma del comma 10 dell'art. 83 cit. ai fini del computo di cui all'art. 1 L. 24 marzo 2001 n. 9 (c.d. Legge Pinto) nei procedimenti rinviati a norma dell'art. 83 non si tiene conto del periodo tra l'8 marzo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.

I rinvii d'ufficio sono disposti dal Presidente della sezione o del collegio ad udienze successive al 31.7.2020 in base alla data del termine di prescrizione dei reati, alla data di iscrizione a ruolo, ai criteri di priorità previsti dalle legge ed ai programmi di gestione approvati dal C.S.M. nonché secondo criteri di scaglionamento orario da graduare in fasce orarie.

I rinvii d'ufficio sono eseguiti dalla cancelleria fuori udienza e sono comunicati al Procuratore Generale della Repubblica e notificati agli imputati, ai difensori e alle altre parti processuali con il Sistema notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) secondo le modalità di cui all' art. 83 co. 13 e 14 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive. modifiche.

In particolare, **le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione in L. 24.4.2020 n. 27 e ulteriormente modificato con D.L.30.4.2020 n. 28 sono eseguite mediante invio all' indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia**, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.



Le udienze in presenza fisica dei difensori e delle parti si tengono in modo da evitare assembramenti in aula e all'esterno e a tal fine il Presidente della sezione o del collegio deve comunicare alle parti **almeno 3 giorni prima** l'orario di citazione delle parti nell'ambito di distinta fascia oraria in cui verrà chiamato.

La trattazione deve essere contenuta nei limiti necessari nel rispetto dell'orario di inizio in modo che si possa concludere nella fascia oraria prevista, senza pregiudicare l'avvicinarsi in piena sicurezza delle parti interessate, il ricambio d'aria nell'aula di udienza e la discussione degli altri procedimenti.

Il Presidente del collegio può disporre che i processi si svolgano a porte chiuse a norma dell'art.83 co.7 lett. c) D.L. 17.3.2020 n.18 succ. modif., se vi sono persone prive di disposizioni di protezione individuale prescritti dalla normativa e dai provvedimenti organizzativi richiamata in premessa, disponendone l'allontanamento, e il numero delle persone presenti supera la capienza massima dell'aula di udienza, così come determinata in base all'attuali indicazioni del Ministero della Salute sul distanziamento interpersonale, con il provvedimento organizzativo in data 5 maggio 2020 di seguito riportato per stralcio:

Aula COVIELLO – sez. penale

n. 6 postazioni a sedere per P.G. e difensori dotate di microfono e collegamento telefonico con impianto multivideoconferenza

n. 5 posti a sedere (imputati – parti civili)

n. 7 posti in piedi nel settore ordinariamente destinato al pubblico, purché discostati

di m.1,50 dalla balaustra divisoria

A norma del comma 12 dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n.18 e succ. modif. *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.*

“Salvo che le parti vi consentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e quelle nelle quali devono essere esaminati i testimoni, parti o periti” NON “possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” in base al disposto del comma 12 bis dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. con modificazioni in Legge 24.4.2020 n.27, ulteriormente modificato dall'art. 3 co.1 lett.d) D.L. 30.4.2020 n. 28.

I difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale della Repubblica che intendano avvalersi nella trattazione dell'udienze istruttorie o di discussione finale del video-collegamento da remoto con Microsoft TEAMS devono inviare

almeno 7 giorni prima dell'udienza all'indirizzo PEC della cancelleria penale della Corte di Appello prot.ca.potenza@giustiziacert.it, la relativa richiesta contenente espressa indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica (PEO) da utilizzare per il collegamento telematico e corredata di prova del consenso di tutte le altre parti processuali.



In tale evenienza di consenso al processo da remoto con Microsoft TEAMS le parti presenti in aula devono essere munite di idonea apparecchiatura per la connessione telematica ad uso personale.

L'udienza penale mediante collegamento da remoto con Microsoft TEAMS deve essere celebrata a norma dell' **art. 83 comma 12 bis D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. con modif. in L. 24.4.2020 n. 27 ulteriormente modificato con L. 30.4.2020 n. 28** e pertanto “ (...) *Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.(...) ”*

Le proposte di concordamento ex artt. 599 bis e 602 co.1 bis c.p.p. vanno presentate alla Procura Generale della Repubblica per iscritto, con procura speciale, in modo che l'accordo possa esser raggiunto e la Corte di Appello possa essere informata prima dell'udienza dibattimentale o camerale.

Si richiamano integralmente tutte le limitazioni di accesso al Palazzo di Giustizia di Potenza e la disciplina dei servizi di cancelleria riportate nel precedente provvedimento organizzativo in data 5 maggio 2020 a firma congiunta, di cui il presente provvedimento è parte integrante ed in particolare per quanto attiene il settore penale si rammenta :

l'accesso alle cancellerie penali è consentito soltanto per appuntamento tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) penale.ca.potenza@giustizia.it, al quale vanno inoltrate le richieste di informazioni, di consultazione e rilascio copie di atti di procedimenti penali pendenti in udienze dal 12 maggio al 31 luglio 2020:



il deposito dei ricorsi per cassazione è garantito esclusivamente presso il punto di accesso centralizzato della Corte di Appello negli orari su indicati.

Si devono inoltrare alla PEC prot.ca.potenza@giustiziacert.it, qualora non siano spedite tramite servizio postale:

- le istanze e memorie relative a misure cautelari, misure di prevenzione, misure di sicurezza;*
- le richieste relative all'esecuzione penale*
- le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o di liquidazione di compenso del difensore o del perito;*

In attuazione dell'art.5 Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e del D.L. 179/2012 conv. legge il pagamento dei diritti di copia di atti di procedimenti penali può avvenire attraverso la piattaforma pagoPA, la cui funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico o punti di accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento, caratterizzato da identificativo univoco (sequenza alfanumerica di 35 caratteri) è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia in archivio pagamenti, mentre una copia in formato pdf. viene fornita al soggetto pagatore.

Il presente decreto è esecutivo dal 12 maggio 2020

Potenza, 6 maggio 2020


Dott. Armando D'Alterio
Procuratore Generale della Repubblica


Dott. Rosa Patrizia Sinisi
Presidente della Corte di Appello